Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 322

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Mercoledì 23 Novembre

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i			
Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 6019 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 25 della legge 28 agosto 1870, numero 5858, col quale è data facoltà al Governo di accordare con decreti Reali concessioni di ferrovie a favore dell'industria privata, e di quelle provincie e comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico Tesoro;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata addì 29 ottobre 1870 tra il Ministro dei Lavori Pubblici ed il cavaliere Giovanni Colli, rappresentato dal suo procuratore speciale signor cavaliere Luigi Nervo, deputato al Parlamento, per la concessione della costruzione e dello esercizio di una ferrovia a vapore tra Torino e Rivoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 3 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Gadda.

Convenzione *per la concessione di una ferrovia a vapore ed a sezione ridotta tra Torino e Rivoli* (kil. 12).

Per determinare in modo preciso le condizioni da osservarsi nella costruzione e nell'esercizio di una ferrovia a vapore con sezione ridotta da Torino a Rivoli, tra il signor Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia rappresentante l'Amministrazione dello Stato, ed il signor cav. Luigi Nervo, deputato al Parlamento nazionale, procuratore speciale eletto per atto del 7 ottobre 1870 del signor cavaliere Giovanni Colli, richiedente la concessione predetta, si è convenuto quanto segue:

Art. 1. È concessa al signor cav. Giovanni Colli la facoltà di costrurre e di esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo, una ferrovia a vapore ed a sezione ridotta da Torino a Rivoli, che verrà tracciata ed eseguita sul lato a notte della strada provinciale di Francia per il Cenisio, in conformità del progetto redatto dall'ingegnere Lorenzo Raimondo sotto la data del 13 gennaio 1869, salvo quelle modificazioni che per il collocamento della stazione Rivoli potessero in seguito venir concordate colla provincia e col municipio predetto.

Art. 2. Sarà in facoltà del concessionario di costituire una società anonima per la costruzione e per l'esercizio della linea in discorso, ed in tal caso la società si costituirà col capitale di lire trecentocinquantamila, in azioni da lire duecentocinquanta ciascuna, oltre al premio di lire centomila da corrispondersi dai municipi di Torino e Rivoli; avrà facoltà di emettere obbligazioni sino alla concorrenza di egual somma, e sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle vigenti leggi.

Art. 3. Il tracciato della ferrovia seguirà l'allineamento dello stradale di Rivoli, e solo se ne scosterà (raccordandosi con curve e retrocurve di raggio conveniente) in quei punti che sarà richiesto: 1° dalla differenza di livello tra la ferrovia ed il piano dello stradale, nonchè dall'obbligo di conservare a quest'effetto una larghezza costante; 2° dagli sviluppi occorrenti per ridurre le salite a non superare il 18 per mille; 3° dall'attraversamento a raso sotto un dato angolo della ferrovia di Susa.

Art. 4. La ferrovia sarà costrutta con tutti gli accessori per un regolare servizio, si presenteranno all'approvazione del Governo i disegni e le particolarità per lo stabilimento delle stazioni di Torino e di Rivoli, nonchè quelle relative alla traversata della ferrovia di Susa ed ai passaggi a raso per conservare libere le comunicazioni, prendendo in ciò per norma invariabile le seguenti condizioni:

a) Oltre alle suddette stazioni di Torino e di Rivoli potranno essere stabilite lungo la linea le fermate alla Tesoriera, al così detto Baraccone presso Grugliasco, ed una terza, ove la si riscontri necessaria, in prossimità della strada detta delle Orfane, fra la Tesoriera ed il Baraccone;

b) La strada sarà ad un solo binario coi raddoppiamenti che saranno riconosciuti necessari per assicurare un buono e regolare servizio;

c) La larghezza del piano superiore della strada, tra ciglio e ciglio, potrà variare da metri 3 a metri 3 e 20, non compresi i fossi laterali che possono occorrere per il libero scolo delle acque; le scarpe saranno a 45° negli scavi ed a tre di base per due di altezza nei rialzi; lo scartamento infine delle ruotaie potrà variare da 0 metri 80 ad 1 metro 10 come meglio risulterà dallo studio del materiale ferroviario in combinazione alle salite a superare;

d) Le traversate a raso dovranno essere munite di contraruotaie con regolare selciato, ed essere provviste di catene assicurate a colonnette di legno o pietra. Saranno perciò eseguiti tutti gli adattamenti necessari per gli accessi e pel passaggio sui fossi laterali con rampe non maggiori del 5 per cento, e conservando alle strade la larghezza proporzionata al transito cui sono destinate, prendendo per norma le strade comunali, per le quali la larghezza libera sarà di metri 5, oppure 4, secondo la maggiore o minore importanza;

e) Il concessionario dovrà mettersi d'accordo colla Società dell'Alta Italia per quanto spetta: 1° Al ricoprimento di parte della trincea murata in Torino, tra la strada provinciale di Francia e quella tendente al Borgo San Donato; 2° Al rialzo dei muri della trincea stessa o di altri contigui per far luogo al piano ed alla costruzione dei locali della stazione di Torino. Pel caso di dissenso, il concessionario dovrà senza appello rimettersi a quanto sarà dal Ministero stabilito. Lo attraversamento della ferrovia di Susa, fra gli ettometri 64 e 66, succederà a livello ed in linea retta mediante ruotaie le quali combacino con quelle della suddetta ferrovia e le controruotaie occorrenti. A tutela della sicurezza del transito sulle due ferrovie sarà collocato su ciascuno dei quattro rami delle medesime, i quali intersecansi nell'attraversamento, un segnale a disco distante almeno metri 500, e manovrabile dalla piattaforma del passaggio a livello. I due segnali a disco di ciascuna ferrovia saranno condotti solidariamente da un solo manubrio, in modo che funzionino insieme. I due manubrii che governano i segnali delle due ferrovie saranno disposti in guisa da impedire l'aprimento del passaggio su una ferrovia, se prima non è stato fatto il segnale per chiudere il passaggio sull'altra, cosicchè non potrà restare aperta che una sola delle ferrovie. La maggiore spesa necessitata per la costruzione, la manutenzione e la custodia dell'attraversamento sarà a carico del concessionario della ferrovia di Rivoli. Alla Società dell'Alta Italia è riservato il diritto di costrurre, mantenere e custodire il passaggio a livello od attraversamento a propria cura e spesa, mediante il dovuto rimborso da operarsi dal concessionario della ferrovia di Rivoli;

f) La massicciata della ferrovia sarà composta di ghiaia naturale e sabbia delle migliori qualità, avrà in base, sul piano di banchine, la larghezza di 2 metri 30, sarà alta centimetri 40 e rinfrancata da banchine di centimetri 40 a metà altezza;

g) L'armamento sarà fatto su traversine della lunghezza di metri 1 90 su 0 metri 16 di larghezza e 0 metri 12 di spessore nel mezzo, che saranno spaziate non più di 85 centimetri da mezzo a mezzo. Le rotaie saranno del sistema Vignole e peseranno da 17 a 20 chilogrammi per metro corrente. Questi regoli saranno fissati direttamente alle traversine con ganascie in ferro; nei giunti poggieranno su piastrelle in ferro e si collegheranno l'uno all'altro con stecchette e chiavarde adatte a tale sistema;

h) Le stazioni estreme, secondo la loro importanza, oltre al raddoppiamento dei binari coi relativi sviatoi, dovranno essere provvedute di piattaforme, serbatoi d'acqua, gru idrauliche, e di quanto può abbisognare per il regolare servizio dei viaggiatori e delle merci;

i) Una linea telegrafica tra Torino e Rivoli, con ufficio intermediario al Baraccone, sarà costrutto per il regolare e sicuro esercizio della ferrovia;

k) Tutti i lavori ed opere d'arte che si dovranno eseguire lungo la linea per acquedotti, ponticelli, cavalcavia e sottovia, si porranno secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte con la solidità voluta dall'importanza dell'opera e dell'uso cui sono destinati, e con materiali di buona qualità scelti tra i migliori che sogliono impiegarsi per le opere pubbliche nei territorii di Torino e di Rivoli.

Art. 5. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei lavori e lo esercizio della strada per mezzo di un commissario a termini dei vigenti regolamenti. Le spese di tale sorveglianza saranno sostenute dal concessionario, che ne verserà anticipatamente per trimestre l'ammontare nelle Casse dello Stato, in ragione di lire trenta per chilometro, durante il periodo della costruzione e quello dell'esercizio.

Art. 6. Il concessionario prima dell'apertura al pubblico della intera linea, dovrà aver provveduto e distribuito lungo la linea il personale di servizio, i veicoli di ogni genere pei viaggiatori o per le merci, il numero di locomotive ed ogni altro oggetto che sarà necessario per un regolare esercizio, secondo le prescrizioni che dal Ministero, sulle proposte del concessionario, saranno fatte. Tutto il materiale mobile dovrà essere delle migliori qualità e secondo i tipi che verranno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 7. Prima di intraprendere i lavori, il concessionario dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti la somma di lire ventimila in cartelle del Debito Pubblico, al corso della giornata in cui si eseguirà il deposito, comprese le lire tremila già depositate alla Cassa dei depositi e prestiti il 4 aprile 1868, di cui all'art. 28 della presente. Questa somma non verrà restituita al depositante se non dopo che i lavori saranno stati collaudati definitivamente da commissari governativi, previa dichiarazione dell'ufficio tecnico provinciale di Torino, e che la strada sarà aperta al pubblico servizio.

Art. 8. I lavori di costruzione della ferrovia dovranno essere intrapresi entro i tre mesi più prossimi alla data della concessione. Il concessionario si obbliga di attivarli in modo di poter aprire la strada allo esercizio entro l'anno dalla data del cominciamento, salvo il caso di impedimento da esso lui indipendente, mantenendo d'altra parte fermo il termine imposto dalla provincia di Torino per la riduzione della strada provinciale.

Art. 9. Compiuta la linea, il Governo, d'accordo coll'ufficio tecnico della provincia, farà eseguire il collaudo per mezzo dei suoi delegati ed in contradditorio del concessionario o dei suoi rappresentanti. Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale e sue adiacenze per i passaggi privati, all'armamento della via, nonchè al materiale fisso e mobile ed ai mezzi di trazione per riconoscere se in tutte le loro parti siano state adempiute le prescrizioni di questo capitolato.

Art. 10. Il concessionario è autorizzato a fare quei regolamenti che crederà opportuni pel buon andamento della sua amministrazione interna; dovrà però sottoporli all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 11. Nell'ordinamento del personale addetto all'esercizio della strada, il concessionario dovrà ammettere per una metà almeno impiegati tratti dalla categoria dei militari in congedo definitivo, giubilazione o riforma.

Art. 12. Previo accordo colla Società dell'Alta Italia e con ogni altra avente diritto, e previa l'approvazione del Ministero, saranno dal concessionario stabiliti gli orari delle corse in modo da evitare gl'incontri nella traversata della ferrovia di Susa, e da soddisfare ai bisogni delle località a percorrere, regolando a tale scopo convenientemente la velocità delle corse.

Art. 13. Il concessionario, per corrispettivo delle spese che sarà per incontrare nella costruzione e nell'esercizio della concessagli ferrovia, è autorizzato a riscuotere tasse per il trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Nella determinazione del prezzo dei trasporti sarà tenuto conto del diritto riservatosi dal municipio di Rivoli, di fissare il massimo, ma si dichiara che tali tasse non potranno in nessun caso eccedere per chilometro e per classe quelle concesse alla Società dell'Alta Italia colle tariffe annesse alla convenzione approvata colla legge 14 maggio 1865, n. 2279. Le spese accessorie verranno determinate a mente dell'art. 275 della citata legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art 14. Il servizio di posta e telegrafico, per tutte le lettere e dispacci del Governo da Torino a Rivoli e viceversa, sarà fatto gratuitamente dal concessionario. Sarà pure accordato il trasporto gratuito nelle vetture di qualunque classe ai commissari ed altri funzionari governativi addetti alla sorveglianza della strada, agli ufiziali dei telegrafi e delle poste incaricati di visite o ricognizioni lungo la linea.

Art. 15. Si eseguirà, colla riduzione dei tre quarti del prezzo dei posti di seconda e di terza classe, il trasporto dei militari con armi e bagagli d'ordinanza, sia in corpo che individualmente, purchè muniti di apposito foglio di via, e quello del materiale per il servizio militare.

Art. 16. Il sale e gli altri generi di privativa Regia dovranno trasportarsi sulla ferrovia a metà del prezzo delle tariffe che saranno attuate.

Art. 17. Rimane espressamente convenuto che, occorrendo il bisogno, i trasporti di cui nei due articoli precedenti verranno regolati in modo da non obbligare il concessionario a far luogo a corse speciali, o ad a terare gli orari stabiliti.

Ove però sia necessasio per il trasporto di truppa o materiale da guerra di richiedere anche per la loro totalità i veicoli e locomotive destinate al servizio ordinario, sarà il concessionario obbligato ad ottemperare alla richiesta del Governo, il quale ove il creda potrà anche valersi della ferrovia percorrendola con veicoli e locomotive proprie, sì e come praticasi colle altre società.

Art. 18. Ove avvenga che l'esercizio rimanga interrotto o che sia eseguito con gravi irregolarità, ed il concessionario ed il municipio di Rivoli, che per particolari accordi intervenuti sia riservato il diritto di esercitare in questo caso la strada, non provveda immediatamente al bisogno, il Ministero sarà in facoltà di applicare le disposizioni del primo alinea dell'art. 255 della vigente legge sui lavori pubblici, ferme restando le successive disposizioni dello stesso articolo, salvi però i diritti alla provincia di Torino a senso del capitolato di cui all'art. 30 della presente.

Art. 19. Se per caso di guerra il Governo facesse rimuovere le rotaie od intercettare in qualunque modo la strada ferrata, ne sopporterà egli la spesa, ma il concessionario non potrà opporvisi nè chiedere alcuna indennità per il sospeso esercizio. Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà ristabilita nel pristino stato a spese del Governo.

Art. 20. Il concessionario è responsabile tanto verso lo Stato come verso i particolari dei danni in qualunque modo cagionati dai suoi amministratori, agenti preposti od altri impiegati al servizio della costruzione ed esercizio della linea nel disimpegno delle loro funzioni, nonchè per ogni danno procedente dalla inesecuzione delle condizioni della presente concessione o dalla inosservanza dei regolamenti di ordine pubblico.

Art. 21. La durata della concessione è stabilita ad anni sessanta, a datare dal giorno della apertura totale della linea al pubblico servizio. Nel caso che, scaduti i sessant'anni, la provincia non intenda confermare al concessionario l'accordata temporaria cessione di suolo per altro periodo, la strada ferrata passa in proprietà della provincia, ed il concessionario avrà l'obbligo di rimetterla in buono stato di servizio in tutte le sue parti, col semplice rimborso del valore del materiale mobile.

Entrando in possesso della ferrovia, la provincia di Torino, ove non voglia ridurre le cose in pristino ed intenda conservare la ferrovia al pubblico servizio, potrà con autorizzazione del Governo esercitarla per proprio conto, o concedere ad altri l'esercizio per un tempo non maggiore di trent'anni, scaduto il quale, la concessione si intenderà spirata, e la strada passerà in proprietà del Governo alle condizioni espresse nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici. Il pagamento del prezzo del materiale mobile e di quanto è previsto nel precitato articolo, sarà fatto alla provincia di Torino od a quell'altro corpo morale che variandosi la classificazione della strada da Torino a Rivoli, potrà averne la proprietà.

Art. 22. È concessa l'introduzione dall'estero in franchigie di dogana per tutti i regoli, piastre per giunti, stecchette, chiavarde, ganascie, scambi, piattaforme, gru idrauliche, serbatoi, locomotive, vagoni, vetture, pezzi di ricambio, filo telegrafico, travi in ferro od altra materia necessaria all'armamento della via ed al primo impianto per l'esercizio regolare della linea, macchina a vapore fissa e meccanismi per l'impianto di una piccola officina di riparazione del materiale ferroviario. Dovrà però in ciò il concessionario assoggettarsi a tutte le cautele che potranno essere prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 23. La costruzione della ferrovia che è oggetto di questa convenzione, ed ogni altra opera che sia necessitata dalla costruzione della medesima, la sua manutenzione e riparazione sono dichiarate opere di pubblica utilità, e quindi saranno alla medesima applicate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti su tale materia.

Art. 24 Il Governo si obbliga a non fare concessione di altra ferrovia parallela a quella di cui nel presente atto, alla distanza minore di tre chilometri; si riserva però il diritto di concederne altre a vapore od a trazione animale, che l'attraversino in punto qualsiasi o che con essa si raccordino.

Art. 25 Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade comunali, di canali, o di condotti d'acqua per qualunque uso, che per ciò fosse necessario l'attraversare la strada ferrata che fa oggetto del presente atto, il concessionario non potrà mettere ostacolo a tale attraversamento, con che siano prese tutte le disposizioni necessarie perchè non ne risulti alcun impedimento alla costruzione, od all'esercizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa al concessionario stesso.

Art. 26. Tutte le questioni che potessero insorgere tra il Governo e la Società in ordine all'eseguimento della presente convenzione, saranno definite nei modi e nelle vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Art. 27. Il concessionario per gli effetti della presente, elegge domicilio in Torino, via Nizza, n. 17, casa propria, luogo di sua abitazione.

Art. 28. A garanzia del presente atto, ed a titolo di deposito primordiale a termine di legge, il signor cav. Colli, quale rilevatario della concessione e deposito fatto dal cav. Dionigi Reinfeld alla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze sotto la data 4 aprile 1868, n. 8122, come da bolletta di pagamento, in virtù di contratto passatosi in Torino li 8 aprile 1869, registrato li 10 stesso mese sotto il n. 3314, con pagamento di lire 198 00, come da fede Strambio e rogato Perussia regio notaio, ha già depositata la somma di lire tremila. Questa somma verrà computata nel deposito definitivo richiesto dall'art. 7 di questa Convenzione.

Art. 29. La presente Convenzione ed ogni altro atto e contratto dipendente dalla costruzione e dal primo rimpianto dell'esercizio della ferrovia Torino-Rivoli, andrà esente da ogni diritto proporzionale di registro, e solo sarà soggetto al pagamento del diritto fisso di una lira.

Art. 30. Oltre le condizioni espresse negli articoli che precedono, saranno osservate quelle speciali, imposte dalla provincia di Torino, nell'annesso capitolato del 28 marzo 1870, nonchè le prescrizioni contenute nel titolo V, Allegato *F*, de la legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e nei regolamenti dalla medesima derivanti in tutte quelle parti che possono essere applicabili alla ferrovia a sezione ridotta ed a trazione a vapore, e che non vennero modificate col presente atto.

Art. 31. La presente Convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo approvata per Reale decreto in applicazione della facoltà concessa coll'articolo 25 della legge 28 agosto 1870, n. 5858.

Fatto, letto e sottoscritto in doppio originale, in Firenze, in questo giorno ventinove (29) ottobre milleottocentosettanta (1870).

Firmati: Giuseppe Gadda.
Luigi Nervo.
G. Marsano, *testimonio*.
Filippo Scarlata, *testimonio*.

Il Numero MMCCCCLIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto del dì 11 luglio 1866, n. 1774, che approva la costituzione e gli statuti sociali della Banca popolare di Lodi;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti di detta Banca, del dì 28 agosto 1870;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, e i Nostri decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima, la Banca popolare di Lodi, è autorizzata ad assumere il titolo di *Banca mutua popolare agricola di Lodi*, ed è approvato il nuovo statuto adottato dalla assemblea generale degli azionisti del dì 28 agosto 1870, salva la osservanza di questo decreto.

Art. 2. Al predetto statuto sono recate le seguenti modificazioni:

A) L'articolo 4 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Art. 4. Il capitale sociale è di lire 266,400 ed è rappresentato da n. 4440 azioni da lire 60 ciascuna. Al capitale sociale è da aggiungere:

« *a)* Il patrimonio della Società, formato colle tasse d'ammissione, col premio delle azioni e colla quota di utili devoluta al fondo di riserva;

« *b)* Ogni altro provento eventuale. »

B) In fine dell'articolo 15 è aggiunta la disposizione seguente: « Però la decadenza delle azioni dei soci morosi non potrà aver luogo se non coll'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 153 e 154 del Codice di commercio »

C) Nell'art. 16 è soppresso il periodo che incomincia colle parole « In questo caso » e termina colle altre « da lui pagate, » e vi è sostituito il seguente: « Anche in questo caso dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 153 e 154 del Codice di commercio. »

D) È cassato il paragrafo segnato *h* dell'articolo 18.

E) All'attuale art. 21 è sostituito il seguente:

« Art. 21. La Banca non impiega in operazioni a lunga scadenza le somme ricevute a risparmio o in deposito a conto corrente; può impiegarle in cartelle fondiarie emesse ai termini della legge 14 giugno 1866. »

F) In fine dell'art. 36 è aggiunta la clausola seguente: « limitativamente però agli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. »

G) Nel secondo capoverso dell'art. 37, fra le parole « allo statuto » e le altre « e la proroga » sono inserite le seguenti: « l'aumento del capitale. »

H) Nell'art. 39, al principio del secondo capoverso, sono soppresse le parole « Il presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, i consiglieri, » e vi sono sostituite le altre: « Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano, ecc. »

I) Nel secondo periodo dell'art. 46, alla parola « deliberativo » è sostituita l'altra « consultivo. »

Art. 3. La Banca mutua popolare agricola di Lodi contribuirà per annue lire cinquanta nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1° novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. in udienza del 27 ottobre 1870 ha fatto le seguenti disposizioni:

Sanseverino-Tadini conte Alfonso, capitano nell'arma d'artiglieria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Saravalle Augusto, id. id., id. id.;

Ferragni Alfredo, luogotenente nell'arma di artiglieria, id. id.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra S. M. in udienza del 1° novembre 1870 ha fatta la seguente disposizione:

Poledri Antonio Filippo, capo officina di 2ª classe nel personale tecnico d'artiglieria, rivocato dall'impiego in seguito a parere di una Commissione di disciplina.

Elenco di disposizioni state fatte nel personale giudiziario:

Con decreto ministeriale del 18 ottobre 1870:

Biddau Giovanni, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Tempio, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Con RR. decreti 19 ottobre 1870:

Pissi Pietro, cancelliere della pretura di Orbetello, tramutato alla pretura di San Marcello;

Petessi Felice, id. di Firenzuola, id. di Orbetello;

Mauro Pellegrino Giuseppe, vicecancelliere nella pretura di Belpasso, id. di Paternò;

Coudovelli Giacomo, id. Duomo in Catania, id. di San Marco in Catania;

Abbate Giuseppe Santo, id. San Marco idem, id. Duomo id.;

Plescia Simone, id. di Piana de' Greci, id. Tribunali in Palermo;

Checcucci Adamo, id. 2ª di Siena, id. di Firenzuola con incarico di reggerne la cancelleria;

Motta Vincenzo, reggente la cancelleria della pretura di Acerenza, nominato cancelliere della stessa pretura;

Rugarli Remigio, vicecancelliere nella pretura di Bettola in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio e nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Parma;

Conti Giuseppe, alunno di cancelleria, nominato vicecancelliere nella 2ª pretura di Siena;

Doria Vincenzo, segretario della R. procura presso il tribunale di Girgenti in aspettativa per motivi di salute, nominato cancelliere della pretura di Aidone continuando a rimanere nella aspettativa in cui si trova fino a tutto novembre 1870;

Lombardo Annibale, id. di Mistretta, tramutato alla R. procura presso il tribunale di Girgenti;

Gallina Eugenio, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, promosso dalla 2ª alla 1ª categoria;

Razzetti Carlo, id. di Pisa, id. dalla 3ª alla 2ª categoria;

Contri Gioacchino, id. di Siena, id. dalla 4ª alla 3ª categoria;

Cangiullo Luigi, vicecancelliere aggiunto presso la Corte d'appello di Napoli, id. dalla 2ª alla 1ª categoria.

De Nigris Pietro, id. presso il tribunale d'Isernia, id. dalla 3ª alla 2ª categoria;

Ventura Achille, sostituto segretario aggiunto presso la Corte d'appello d'Aquila, id. dalla 2ª alla 1ª categoria;

Granogio Errico, id. di Napoli, id. dalla 3ª alla 2ª categoria.

Con decreti ministeriali 25 ottobre 1870:

Faivano Giovanni, cancelliere della pretura di Bajano, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni;

Cimino Gennaro, id. di Spezzano Grande, id. idem.

Nel secondo elenco di disposizioni nel personale giudiziario pubblicato nel n. 307 della *Gazzetta Ufficiale*, pag. 2ª, verso il fine della colonna 3ª, dove si legge: « Gentito Pasquale, id. di Palermo, id. id. » correggasi: « Gentile Pasquale, id. di Palmi, id. id.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Si fa noto che dal 17 corrente essendo interrotto il cordone telegrafico sottomarino da Otranto a Valona, i telegrammi diretti alla Turchia, Grecia e Persia istradansi per via Austria che è più costosa di lire 3 di quella interrotta per le destinazioni di Turchia e Grecia, e di lire 1 50 per quelle della Persia.

I telegrammi per l'Egitto (eccezione fatta per quelli diretti ad Alessandria) istradansi pure per via d'Austria, a meno che i mittenti non dichiarino di prescegliere la via di Malta che, sebbene d'un poco più costosa, è molto più sollecita e sicura dell'altra.

Firenze 22 novembre 1870.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 20 novembre corrente è stato aperto in Prizzi (provincia di Palermo) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno

---

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Si avvertono i concorrenti al concorso di chimica per le cattedre vacanti negli istituti tecnici, a norma del manifesto 12 ottobre 1870, che gli esami si terranno presso il R. Museo industriale italiano di Torino, col 1° dicembre 1870.

Firenze addì 18 novembre 1870.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale del Demanio e delle Tasse

PROSPETTO delle riscossioni fatte nel mese di ottobre 1870 ed in quello corrispondente dell'anno 1869.

RAMO DEMANIO E TASSE

N° dei capitoli del bilancio	CAPITOLI	RISCOSSIONI del mese di ottobre 1870	RISCOSSIONI del mese di ottobre 1869	DIFFERENZE del mese di ottobre in più	DIFFERENZE del mese di ottobre in meno	RISCOSSIONI da gennaio a tutto ott. 1870	RISCOSSIONI da gennaio a tutto ott. 1869	DIFFERENZE da gennaio a tutto ott. in più	DIFFERENZE da gennaio a tutto ott. in meno
	Entrate ordinarie.								
6	Tasse sulle successioni	1,893,571 18	1,180,088 68	713,482 50	»	14,578,992 16	11,203,405 70	3,375,586 46	»
7	Tasse sulle manimorte	251,810 70	253,861 16	949 54	»	3,812,090 63	3,678,938 50	133,152 13	»
8	Tasse sulle Società	79,192 58	70,762 48	8,430 10	»	2,030,038 08	1,162,347 95	867,690 13	»
10	Tasse di registro: 1. Sugli atti civili	2,240,448 06	2,675,115 66	»	434,667 60	23,454,481 45	24,092,666 28	»	638,184 83
	2. Sugli atti giudiziari	373,785 58	376,286 53	»	2,500 95	3,955,155 87	3,949,083 46	6,072 41	»
	3. Dritti degli archivi notarili	40,723 94	39,348 48	1,375 46	»	384,419 17	395,309 67	»	10,890 50
11	Tasse d'ipoteche	421,389 57	342,209 06	79,180 51	»	3,663,045 12	3,418,676 81	244,368 31	»
12	Bollo: 1. Spaccio di carta bollata	1,910,031 89	2,008,304 80	»	98,272 91	18,904,896 85	19,024,066 34	»	119,169 49
	2. Bollo straordinario	277,814 22	257,548 92	20,265 30	»	3,048,486 62	2,784,898 0[illegible]	263,588 56	»
	3. Carte da giuoco	13,570 67	14,925 52	»	1,354 85	125,140 90	133,614 68	»	8,473 78
29	Dritti di cancelleria	357,390 47	366,567 89	»	9,177 42	3,292,618 28	3,255,141 40	37,476 88	»
31	Tasse del pubblico insegnamento	136,737 43	128,089 68	8,647 75	»	1,186,598 94	1,061,778 07	124,820 87	»
35	Dritti pel rilascio di depositi giudiziali	128 0[illegible]	1,728 93	»	1,600 92	4,058 97	8,304 89	»	4,245 92
36	Proventi degli archivi di Stato	983 43	831 96	151 47	»	11,410 16	6,881 84	4,528 32	»
37	Concessioni governative: 1. Tasse per licenze di caccia	252,278 78	262,961 87	»	10,683 09	1,558,853 93	1,616,579 77	»	57,725 84
	2. Privative industriali	1,810 »	4,065 90	»	2,225 90	52,531 03	68,445 81	»	15,914 78
	3. Marchi e segni d'industria	»	41 10	»	41 10	925 90	1,263 80	»	337 90
	4. Diritti d'autore d'opere d'ingegno	211 »	180 »	31 »	»	6,873 0[illegible]	3,554 2[illegible]	3,318 87	»
	5. Visite a caldaie a vapore	233 29	233 23	» 06	»	4,351 10	4,528 0[illegible]	»	176 9[illegible]
	6. Fiere e mercati	287 50	415 »	»	157 50	7,083 98	5,528 90	1,555 08	»
	7. Marche per passaporti; 8. Concessioni diverse (legge 26 luglio 1868)	133,276 16	142,220 77	»	8,944 61	1,397,282 17	1,422,816 78	»	25,534 61
38	Tasse Monte cavalli stalloni	3,441 83	1,370 75	2,071 08	»	93,438 66	108,662 72	»	15,224 06
40	1. Multe e pene pecuniarie per fatti penali	48,744 09	55,293 [illegible]9	»	7,048 40	490,552 19	460,734 20	29,817 99	»
	2. Depositi per ricorsi in cassazione	20,642 09	24,741 70	»	4,099 61	199,028 55	202,304 43	»	3,275 88
	3. Prodotto vendita di mezzi di colpa	143 20	481 23	»	338 03	4,407 37	3,845 54	561 83	»
41	Multe per contravvenzioni al macinato	1,541 17	975 21	565 96	»	13,902 07	7,446 42	6,455 65	»
42	Dritti per significhe d'atti giudiziali all'estero	476 »	990 15	»	514 15	9,036 25	10,124 68	»	1,088 43
43	1. Ricupero di spese di giustizia criminale	27,363 84	36,350 50	»	8,985 66	246,655 32	274,550 52	»	27,895 20
	2. Rifusione di spese di liti	3,036 83	2,092 86	1,003 97	»	29,397 07	22,033 94	7,363 13	»
	Tasse boschive	137 89	1,370 86	»	1,232 97	8,550 55	42,042 55	»	33,492 0[illegible]
»	Dritti di protomedicato	70 25	537 78	»	467 5[illegible]	733 07	5,821 94	»	5,088 87
	TOTALE delle Tasse	8,493,862 55	8,250,022 05	836,154 70	592,314 20	82,575,038 46	78,435,397 92	5,106,356 62	966,716 08
22	Demanio: 1 a 4. Fitti, rendite, ed altre annualità dovute al demanio	951,904 52	1,083,632 63	»	131,728 11	8,390,502 32	9,284,705 05	»	894,202 73
	5. Crediti eventuali diversi	165,756 56	237,282 88	»	71,526 32	1,534,855 58	1,510,682 14	24,173 44	»
	6. Vendita ordinaria di stabili	»	»	»	»	»	»	»	»
	7. Proventi dello stabilimento metallurgico di Mongiana	»	4,635 16	»	4,635 16	189,975 54	49,418 64	140,556 90	»
	8. Proventi dello stabilimento minerale di Agordo	9,737 39	36,601 55	»	26,864 16	53,410 35	149,157 57	»	95,747 22
25	Rendite del fondo d'ammortizzazione nel Veneto	901 41	2,231 85	»	1,330 44	6,321 47	11,409 68	»	5,088 21
26	Beni affetti all'istruzione pubblica	12,064 55	24,451 61	»	12,387 06	98,951 17	133,192 39	»	34,241 22
	TOTALE delle entrate ordinarie	9,634,226 98	9,638,857 73	836,154 70	840,785 45	92,849,054 85	89,573,963 39	5,271,086 96	1,995,995 46
	DIFFERENZA in più	....	....	»		....	....	3,275,091 50	
	DIFFERENZA in meno	....	....	4,630 75		....	....	»	
	Entrate straordinarie.								
57	Affrancazione di canoni del demanio	204,306 79	»	204,306 79	»	835,021 78	509,213 19	325,808 59	»
58	Cespiti varii delle bonifiche	26,665 72	37,350 94	»	10,685 22	245,630 09	313,246 69	»	67,616 60
60	Tavoliere di Puglia	348,435 50	2,949,974 60	»	2,601,539 10	2,045,342 62	3,979,006 55	»	1,933,663 93
61	Tonnara di Porto Paglia	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Vendita straordinaria di stabili demaniali	133,215 54	472,348 31	»	339,132 77	1,589,891 11	3,369,171 75	»	1,779,277 64
	TOTALE delle entrate straordinarie	712,623 55	3,459,673 85	204,306 79	2,951,357 09	4,715,888 60	8,170,638 18	325,808 59	3,780,558 17
	DIFFERENZA in più	....	....	»		....	....	»	
	DIFFERENZA in meno	....	....	2,747,050 30		....	....	3,454,749 58	
	TOTALE GENERALE del ramo Demanio e tasse	10,346,850 53	13,098,531 58	1,040,461 49	3,792,142 54	97,564,913 49	97,744,601 57	5,596,895 55	5,776,553 6
	DIFFERENZA in più	....	....	»		....	....	»	
	DIFFERENZA in meno	....	....	2,751,681 05		....	....	179,658 08	

RAMO ASSE ECCLESIASTICO

N° dei capitoli del bilancio	CAPITOLI	RISCOSSIONI del mese di ott.	RISCOSSIONI dei mesi precedenti	TOTALE
	Entrate ordinarie.			
66	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio con le leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867	1,292,319 42	9,420,602 81	10,712,922 23
67	Canoni, censi, livelli, ecc.	193,876 45	845,977 56	1,039,854 01
	Entrate straordinarie.			
68	Prodotto della vendita di beni	5,196,916 67	32,006,597 39	37,203,514 06
69	Rimborso e prodotti varii ed eventuali	54,881 08	410,749 65	465,630 73
69bis	Tassa straordinaria per lo svincolo, e rivendicazione di benefizi	540,429 62	4,898,187 10	5,438,616 72
70	Tassa straordinaria del 30 0,0 sui beni delle corporazioni religiose in Lombardia	3,000 »	61,571 91	64,571 91
	TOTALE GENERALE del ramo Asse ecclesiastico	7,281,123 24	47,643,986 42	54,925,109 66

Dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse
Firenze, li 17 novembre 1870.

Il Direttore Generale
SARACCO.

Il Direttore Capo di Divisione
SANTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

CIRCOLARE *sul pagamento degli interessi semestrali delle obbligazioni* 26 *giugno e* 22 *luglio* 1851, *dal* 1° *dicembre* 1870.

Firenze, il 21 novembre 1870.

Il Ministro delle Finanze avendo fissato il valore della lira sterlina a lire italiane 26 60 per il pagamento degli interessi delle Obbligazioni del prestito anglo-sardo (26 giugno e 22 luglio 1851) che avrà luogo a cominciare dal 1° dicembre 1870, si segnano in calce alla presente le tabelle del relativo conteggio da tenersi affisse nelle Casse e nelle Tesorerie per norma dei ritentori delle cedole (*coupons vaglia*) di detto prestito, avvertendosi ad un tempo che il cambio della lira sterlina si riferisce semplicemente all'epoca del pagamento delle *Cedole*, senza distinzione di scadenza, cosicchè le *Cedole* di qualunque semestre, pagate dal 1° dicembre 1870 a tutto maggio 1871, godranno dell'aggio fissato per detto semestre.

TABELLE *di ragguaglio per le somme da pagarsi sulle Cedole semestrali delle Obbligazioni del prestito Anglo-Sardo* 1851, *a cominciare dal* 1° *dicembre* 1870.

Conteggio per il pagamento delle Cedole riferibili a semestri anteriori al 1° giugno 1869 senza ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

SERIE	VALORE di cadauna Cedola in lire italiane	VALORE in lire italiane al cambio di L. 26. 60 per ogni lira ster.
A	25 »	665 »
B	12 10	332 58
C	2 10	66 50
D	1 »	26 60

Conteggio pel pagamento delle Cedole relative al semestre al 1° giugno 1869 con ritenuta dell'8 80 p. 0|0 per imposta di ricchezza mobile applicata ai cinque mesi decorsi dal 1° gennaio a tutto maggio 1869.

SERIE	VALORE di cadauna Cedola in lire sterline	VALORE di cadauna Cedola il lire italiane	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile	SOMMA NETTA da pagarsi per cadauna Cedola relativa al semestre al 1° giugno 1869 in lire italiane
A	25 »	665 »	48 77	616 23
B	12 10	332 50	24 38	303 12
C	2 10	66 50	4 88	61 62
D	1 »	26 60	1 95	24 65

Conteggio pel pagamento delle Cedole relative ai semestri al 1° dicembre 1869, 1° giugno e 1° dicembre 1870, con ritenuta dell'8 80 p. 0|0 per imposta di ricchezza mobile applicata agli intieri semestri predetti.

SERIE	VALORE di cadauna Cedola in lire sterline	VALORE di cadauna Cedola in lire italiane	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile	SOMMA NETTA da pagarsi per cadauna Cedola relativa ai semestri al 1° dicem. 1869, 1° giugno e 1° dicem 1870 in lire italiane
A	25 »	665 »	58 52	606 48
B	12 10	332 50	29 26	303 24
C	2 10	66 50	5 85	60 65
D	1 »	26 60	234	24 26

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

BIBLIOGRAFIA

Riproduciamo dal giornale inglese *The Chemical News* del 2 settembre 1870 la seguente rivista critica dell'illustre fisico inglese Carlo Tomlinson, membro della Società Reale di Londra, sopra un libro di un dotto italiano.

Saggio di un corso di fisica elementare *proposto alle scuole italiane da* GIOVANNI LUVINI, *professore di fisica nella R. Militare Accademia di Torino.* (Torino, 1868. — Libraio Paravia, prezzo lire 5 60).

Mentre due delle più scientifiche nazioni del mondo sono impegnate in una sanguinosa lotta, al cospetto della quale l'umanità abbrividisce, e da cui le migliori intelligenze rifuggono, è dolce sentire la voce della scienza da un paese, al quale la scienza già deve molto, ed il quale può spingere avanti lo sguardo verso le pacifiche conquiste, a cui ella dovrà ancora di più. Se la guerra sviluppa il coraggio e l'intelligenza di un paese, non potrà dirsi ch'ella sia un male senza compenso, e giova sperare che l'Italia, fatta libera ed unita col mezzo della guerra, siasi svegliata dal lungo torpore che l'opprimeva quando ell'era divisa e schiava. Vi è tutto a sperare per una nazione, quando le sue scuole sono attive, ed un trattato di fisica di 750 pagine omai raggiunse una quarta edizione, ed è adoperato come libro di testo dalla giovine Italia.

Alcuni anni fa annunziammo in queste pagine l'indirizzo del presidente all'apertura della seconda sessione del Collegio di chimica a Napoli (1), dal quale l'umile condizione d'Italia, conseguenza d'anni e d'anni di sregolato regime politico, sensibilmente appariva, mentre la scienza trovavasi in uno stato altrettanto deplorabile, quanto la politica libertà. In un altro articolo critico noi demmo un saggio, dietro l'autorità di Melloni, del genere d'insegnamento scientifico permesso dai regolamenti dell'Austria e de' Borboni (2). Certamente se l'opera che ci sta dinanzi può prendersi per un esponente del progresso d'Italia durante gli ultimi tre anni, questa fece davvero rapidi progressi nella coltura scientifica, poichè questo trattato di fisica elementare farebbe onore a qualunque paese comunque progredito.

Del resto non devesi dimenticare che una nazione, la quale vive della memoria della sua antica libertà e grandezza, e mai di buon grado non si acconcia alla servitù ed all'oppressione, possiede una meravigliosa elasticità nel riacquistare la sua posizione quando una volta è scosso il peso della tirannia. Tale è l'Italia, ed ora che fortunatamente essa è unita e libera, non guarda solamente indietro alle sue antiche glorie, ma innanzi, per riconquistare e mantenere la sua antica rinomanza. Quindi nel trattato che abbiamo dinanzi agli occhi le glorie scientifiche di Galileo, Torricelli, Venturi, Volta, Melloni, Matteucci e molti altri, senza dimenticare gli autori viventi, sono ad ogni opportunità citati con quell'onesto orgoglio, che un uomo sente quando può dire: « anch'io sono concittadino di Galileo! »

Queste frequenti citazioni di dotti italiani danno all'opera un particolar tono nazionale, e sotto molti riguardi accrescono l'interesse che noi proviamo per essa. Ci resta ancora molto da aspettare prima che si crei l'ordine di frammassoneria scientifica, in cui tutti gli operai nel campo della natura si riguarderanno l'un l'altro come fratelli; più forti prevarranno le ragioni di razza, e lo scienziato accetterà sempre facilmente la formola: « il mio paese prima di tutto; anche la scienza deve cedere ad esso. » *Patriæ fumus igne alieno luculentior.*

Per meglio far comprendere il sentimento nazionale, a cui alludo, citerò il seguente passaggio, nel quale sembra strano che siasi omesso il nome di Francesco Bacone.

Dopo alcune considerazioni sui difetti della filosofia peripatetica, l'autore dice: « ci volle tutta la potenza di un Leonardo da Vinci, di un Benedetti e soprattutto di un Galilei per richiamare l'attenzione degli studiosi al metodo dell'osservazione, della sperienza e del calcolo. Dal momento che si comprese universalmente che nelle scienze fisiche, più che l'autorità, la verità deve servire di guida, sorse un'intiera generazione di esploratori delle cose naturali. Nuovi e numerosi fenomeni si scopersero, e le loro reciproche attinenze s'indagarono, gettando così le basi di feconde teorie, le quali successivamente rinnovate, o modificate a seconda de' fatti nuovamente scoperti, servirono e servono a collegare cose apparentemente disparate, a facilitarne lo studio e ridurle in corpo di scienza. » Pag. 82.

Quest'orgoglio ne' suoi dotti (del quale l'Inghilterra è in confronto libera) ha varii vantaggi. Egli non è soltanto uno stimolo per chi vuole dedicarsi alla scienza, ma corrobora il lavoro scientifico. Quando, invece di abbandonare le opere degli uomini di genio in polveroso obblio sugli scaffali, chi professa una scienza mostra di conoscere la letteratura scientifica almeno del suo paese, i suoi allievi adottando inconsciamente il modo di pensare del maestro, cominciano a fissare nella memoria i nomi ed a studiare poscia le opere di que' loro concittadini, i quali allargarono i confini della scienza. L'aiuto in tal maniera dato alla storia delle scoperte è in una notevole guisa messo in evidenza con un estratto delle opere di Galileo, che noi troviamo nel libro, di cui qui si ragiona, a pag. 285. Noi non abbiamo mai supposto che vi fosse alcun dubbio intorno all'originalità delle figure sonore di Chladni, eppure leggiamo che Galileo, raschiando una lastra di ottone, s'accorse che la polvere sulla lastra distribuivasi in linee fra di loro parallele ed equidistanti, e che variando le note, le figure eziandio variavano. Tra le note prodotte eranvi due, le quali, confrontate coi suoni delle corde di un cimbalo, si trovarono differire di una quinta. Misurando gli spazi compresi tra le linee di polvere ne' due casi, egli trovò che 30 dell'uno eguagliavano 45 dell'altro, il quale veramente è la forma che si attribuisce alla diapente. »

Il trattato che ci sta dinanzi, oltre agli ordinari soggetti della fisica, contiene un sunto delle scienze meccaniche, dell'astronomia, della teoria atomica, e varii argomenti che noi abbracciamo ora col titolo di fisico-chimica. Gli articoli sulla coesione e sull'adesione sono notevolmente ben fatti. L'autore non rifugge dal mettere in questione dottrine ricevute, ed esprime il suo parere che la teoria dell'azione capillare, quale fu proposta da Clairaut, Laplace e Poisson, rappresenta alcune dotte applicazioni del calcolo, piuttosto che la natura. La sua propria dimostrazione dell'azione capillare è netta e chiara. Egli espone pure alcuni degli ultimi studi intorno alla tensione delle superficie liquide, e copia le figure di Plateau, di Van der Mensbrugghe e di Tomlinson, e dà alcune nuove figure sue proprie.

Così mentre il libro è essenzialmente italiano per le sue numerose citazioni di dotti italiani antichi e moderni, l'autore spinge anche il suo sguardo fuori d'Italia, e non dimentica che vi sono in ogni dove dotti di merito.

Ma l'opera ha ancora altri diritti ad una rispettosa attenzione. L'autore non cade sotto il rimprovero che fece Davy a Berzelius: « egli è solamente un chimico! » Il prof. Luvini si abbandona all'occorrenza a metafisiche speculazioni, le quali tra gli altri benefizi, utilmente ci rammentano la ristrettezza delle nostre facoltà, che mentre noi cerchiamo una definizione della *materia*, sulla quale noi lavoriamo o della mente colla quale noi lavoriamo, noi siamo ridotti all'umiliante conclusione che « come la materia è un non so che di misterioso che eccita la mente a sentire, così la mente è un non so che di misterioso che sente e pensa » (3). Vi ha pure qua e colà qualche frizzo o tocco occasionale di sarcasmo, quando, quasi parlando a se stesso, o pensando ad alta voce, egli fa le sue riflessioni, come a proposito della misteriosa forza epipolica di Dutrochet, dove dice: « Bei tempi erano quelli, in cui la creazione di un nome si riteneva come la spiegazione di un fatto! » pag. 226.

Noi ammiriamo anche specialmente l'amore dell'autore per la poesia, la quale dà leggiadria al suo stile e larghezza al suo insegnamento. Un tale insegnamento deve produrre ottimi effetti sui giovani che frequentano la sua scuola per impararvi la fisica (e deve dirsi loro colpa se non vi riescono); acquistando le cognizioni scientifiche, essi occasionalmente apprendono e ritengono che la letteratura, l'arte e la scienza di un paese sono tra loro collegate e strette da obbligazioni reciproche.

È cosa difficile scegliere un brano che somministri un'idea dell'opera in complesso, od anche dello stile dell'autore, a meno che si potesse presentare nel bel linguaggio dell'originale, poichè il nostro autore, in comune coi dotti di Francia, sembra inconsciamente adottate la massima, che l'insegnamento scientifico è migliorato ed ingentilito da un chiaro e leggiadro stile: vogliamo tuttavia arrischiarci a tradurre un brano tolto alla fine del capitolo

sulle azioni chimiche. (*Il brano tradotto è il seguente*):

« Solevasi dire che il chimico nelle sue operazioni non può artificialmente formare che corpi inorganici. I progressi della chimica organica hanno già dato una smentita a questa proposizione. Del resto, propriamente parlando, tutti i prodotti chimici sono fatti naturalmente, e non hanno di artificiale che l'opera della mano dell'uomo che avvicina gli elementi destinati a reciproca reazione. Allorquando voi decomponete l'acqua, ossidate lo zinco, cristallizzate lo zolfo, o fondete l'oro, non operate punto diversamente da quello che fa la natura per ottenere questi medesimi risultati. Realizzando le condizioni necessarie, non ottiene egli il giardiniere tutte le varietà di diverse piante, ed il coltivatore i migliori bestiami?

Se della serpe in seno — Il fior si fa veleno,
In sen dell'ape il fiore — Dolce licor si fa,

dice magnificamente bene il poeta; tutta la difficoltà sta nel sapere e potere disporre convenientemente i corpi, che colle reazioni sono destinati a somministrarci i risultati che cerchiamo. » Pag. 262.

Le formole scientifiche date nell'opera sono elementari, ma sufficienti perchè non si possa dire ch'ella è superficiale, come sono alcuni così detti trattati popolari. Noi possiamo inoltre osservare che o l'autore è esso stesso un indagatore originale, o non avrebbe potuto produrre un trattato così eccellente. Una traduzione di una memoria del prof. Luvini sulla viscosità dei liquidi può leggersi nel fascicolo di settembre (1870) del *Philosophical Magazine*.

Highgate N. agosto 1870.

CARLO TOMLINSON.

(1) Chemical News, vol. XV, pag. 238.
(2) Chemical News, vol. XV, pag. 185.
(3) V. Mill's « Logic » ch. III, § 8.

NOTIZIE VARIE

Il 16 corrente fu inaugurata a Milano la seconda annata delle scuole serali presso l'Associazione generale di mutuo soccorso degli operai di quella città e Corpi Santi.

Il concorso degli allievi fu assai numeroso fra i 15 ed i 45 anni. Il direttore di esse, signor prof. cav. Ignazio Cantù, rivolse paternamente la parola segnando l'indirizzo di queste scuole sempre più avvicinantisi all'indole professionale. Fece sentire quanto importi all'operaio il far che la sua mano sia guidata dalla sua mente, richiamò molti esempi di uomini oscuri divenuti celebri colla sola potenza dell'ingegno e dello studio, e finì col raccomandare che allo slancio dell'iniziativa tenga dietro il magico proposito della perfezione.

Dopo lui il prof. Guglielmo Bonistabile, segretario della Associazione e docente di economia popolare, espose gli intenti della presidenza riguardo a queste scuole, e quanto essa fa per rendere sempre maggiore l'applicazione allo speciale bisogno dell'operaio; chiudendo col dimostrare che le scuole professionali tendono mirabilmente a migliorare anche dal lato economico la sorte dell'operaio, abbreviandogli il periodo del noviziato, e mettendolo nella posizione di fruire di maggiori guadagni, per il che gli è reso facile l'applicazione del benefico risparmio. Da ultimo il signor Antonio Castelli, professore per la lingua italiana, fece sentire vivamente il vantaggio che torna all'uomo del lavoro dal sapere da se stesso mettere in carta, ed attendere a certi suoi interessi senza bisogno di nessun intermedio. Li animò pertanto ad approfittare anche della biblioteca circolante annessa a queste scuole.

La numerosa scolaresca applaudì schiettamente alle parole dei loro insegnanti, e si dispose pel domani ad intervenire regolarmente alle loro lezioni.

(*Lombardia*)

— Il *Giornale di Padova* annunzia la morte del commendat. Andrea Meneghini, avvenuta in quella città la notte del 20 al 21 corrente.

— L'*Osservatore Triestino* riferisce che l'I. R. Governo marittimo in Trieste conferì il premio di legge insieme con decreto di lode al marinaio Giacomo Rosada del pielego italiano *Checchi* per avere egli con pericolo della propria vita salvato, il 1° settembre p. p., a 15 miglia in mare fuori di Cortellazzo, quella di due giovani, che recatisi a diporto li 30 agosto decorso su uno schifo da qui alla volta di S. Bortolo erano stati sorpresi da bufera e trasportati in alto mare, su cui vagarono per due giorni in balìa del vento e delle onde. Anche al padrone di detto pielego, Zennaro Antonio da Pallestrina, fu fatto rilasciare decreto di lode per la parte da lui presa in quel salvamento.

— Ieri sera, scrive la *Gazzetta di Genova* del 22, al Teatro Carlo Felice aveva luogo la solenne distribuzione dei premii agli alunni delle scuole secondarie classiche e tecniche per l'anno scolastico 1869-70. Per la prima volta con lodevole innovazione vediamo dichiarati e concessi i premii prima dell'apertura del nuovo anno scolastico, mentre prima d'ora ciò si faceva quasi un anno dopo ch'erano stati meritati.

A malgrado del pessimo tempo, il teatro era affollato, e la presenza del sindaco Barone Podestà, del consigliere di prefettura delegato Laurin, del cavaliere Daneo provveditore agli studi e di altri ragguardevoli personaggi aggiungeva solennità alla festa, rallegrata dalle sinfonie dell'orchestra civica.

Il preside del ginnasio civico cav. Michele Sartorio con forbito discorso ricordò all'uditorio e agli alunni la necessità di un vero progresso negli studii, prendendo occasione dalle attuali vicende politiche per esaltare la precedenza dell'istruzione sulle altre funzioni sociali, e accennando alla grandezza ed alla gloria dei nostri più famosi concittadini che associarono i lavori dell'intelligenza a quelli del braccio.

PREMIO RIBERI

Programma

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore delle memorie redatte da uffiziali del corpo sanitario militare sul tema seguente *Della vaccinazione e rivaccinazione.*

Sull'autorità degli uomini più competenti, non che in base a fatti numerosi accuratamente e senza prevenzione investigati, il concorrenti con una ragionata analisi critica delle contrarie opinioni attualmente dominanti, dovranno principalmente dimostrare se, allo stato attuale della scienza e dei risultati sperimentali, convenga, o non, abbandonare il metodo di vaccinazione più generalmente ora in uso, per abbracciare esclusivamente quello della vaccinazione animale.

Condizioni del concorso.

1° Nessuna memoria, per quanto meritevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.

2° Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3° Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese o latina, ed i caratteri chiaramente leggibili.

4° Non potranno concorrere fuorchè i medici militari del nostro esercito e marina, tanto in attività di servizio quanto in aspettativa od in ritiro: ne sono però eccettuati i membri del Consiglio o della Commissione aggiudicatrice.

5° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il pronome ed il luogo di residenza dell'autore.

6° È vietata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; ove ciò succedesse, questi perderebbe ogni diritto al conseguimento del premio.

7° Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole: le altre saranno abbruciate senza essere aperte.

8° L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio del Consiglio è il 30 novembre 1871: quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non esistenti.

9° La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* dell'epigrafe delle memorie servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emendata e modificata purchè in questo caso faccia risultare degli emendamenti e delle modificazioni introdottevi in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente del Consiglio superiore militare di sanità
COMISSETTI.

Visto per l'approvazione
Il Ministro: GOVONE.

ELEZIONI POLITICHE del 20 novembre.

ELETTI.

Cassano. — Toscano Giuseppe 265.
Spezzano. — Martire Francesco 230.
Morcone. — Colesanti Luigi, 336.
Isili. — Serpi generale Giovanni 458.
Caccamo. — Torina avv. Giuseppe, 393.
Gessopalena. — Spaventa prof. Bertrando 525.
Agnone. — Bonghi Ruggiero 397.
Naso. — Parisi-Parisi Gaetano 312.
Tricarico. — Crispi 359.
Corigliano. — Sprovieri Vincenzo.
Cairo Montenotte. — Bigliati 420.
Teramo. — Sebastiani cav. Francesco 400.
Piedimonte. — Del Giudice Achille 440.
Caulonia. — Campisi 248.
Atessa. — Spaventa Silvio 323.
Nuraminis. — Avv. Francesco Salaris 702.

BALLOTTAGGI.

Casalmaggiore. — (*Rettificazione*) Longari Ponzoni voti 224, e Bargoni voti 195.
Iglesias. — Murgia 388, e Sanna Antonio 221.
Urbino. — Alippi avv. Luigi 230, e Villari professor Pasquale 94.
Zogno. — (*Rettificazione*) Cucchi Francesco 100, e Daina Francesco 69.
Treviglio. — (*Rettificazione*) Ruggeri 94, e Donati 93.
Ostiglia. — (*Rettificazione*) Cavriani 120, e Sempietri 102.
Alghero. — Umana prof. Pasquale 356, e Costa 297.
Nuoro. — Asproni Giorgio 235, e Corbu Pasquale 139.
Serrastretta. — Beviacqua 172, e De Luca 142.
Verbicaro. — Giunti e De Benedictis.
Pavullo. — Bortolucci avv. Giovanni 157, e Bertelli avv. Luigi 76.
Serra San Bruno. — Corapi 126, e Calcaterra 18.
Mistretta. — Raeli Matteo, ministro, 229, e Florena Filippo 221.
Teggiano. — Manzella Luigi 114, e Matina Giovanni 76.
Langhirano. — Paini avv. Ferdinando 152, e Bssetti dott. Gian Lorenzo 92.
Ozieri. — Sulis 466, e Garibaldi 231.
Dronero. — Bernardi cav. Achille 259, e Rovera cav. Giovanni 11.
Tropea. — Vinci 220, e Traafo 98.
Palermo (1° collegio). — Ferrara Francesco 222, Giudici Emiliani 49.
Termini. — Ugduiena Gregorio 404, e La Masa Giuseppe 393.
Acerenza. — Petrucelli della Gattina 254, e De Bonis Saverio 179.
Montecorvino. — (*Rettificazione*) Minervini Luigi 174, e Conforti Salvatore 161.
Grosseto. — Morandini cav. Giovanni 149, e Corsi magg. Domenico 65.
Tricase. — Pisanelli Giuseppe 236, e Romano Giuseppe 139.
Petralia Soprana. — Spina cav. Gaetano 236, e Carapezza-Bartucelli cav. Luigi.
Lagonegro. — Arcieri Antonio 127, e Gallo Francesco 127.
Bettola. — Tamburelli Gelasio 69, e Calciati conte Galeazzo 69.
Lanusei. — Marengo cav. Carlo 164, Sanna-Denti avv. 135, e Carboni 49.
Francavilla. — Zuccaro Francesco 259, e Mazzullo Luigi 111.
Rossano. — Palopoli Domenico 96, e Jocci Guglielmo 62.

DIARIO

La stampa francese si associa tutta alla stampa d'Inghilterra nel dichiarare impossibile che il trattato del 1856 subisca le modificazioni desiderate dal governo russo senza che le potenze firmatarie del trattato esprimano in proposito ed in forma solenne la loro opinione, fuori di che dovrebbero prevedersi le più gravi complicazioni. Il *Constitutionnel* dice che il *Nord* s'inganna grandemente lusingandosi che l'emendamento proposto dalla Russia al trattato di Parigi possa passare quasi inosservato e senza dare appiglio a nessuna contestazione.

Alla copia che venne trasmessa al governo britannico della circolare del signor Gortschakoff si trovava unita anche la seguente nota spiegativa, il cui testo ci venne recato dal *Times* del 19:

« *Il principe Gortschakoff al barone Brunow.* (*Comunicato al conte di Granville il 9 novembre*).

« Zarskoë Selo, il 20 ottobre 1870.

« Signor barone,

« Nel fare, presso il primo segretario di Stato di S. M. britannica, la comunicazione che gli ordini di S. M. l'imperatore prescrivono, V. E. voglia adoperarsi a ben farne comprendere il significato e la portata.

« Quando al principio dell'anno 1866 si trattò di conferenze per prevenire la guerra imminente in Germania mediante la riunione di un congresso, discutendone le basi col signor conte Russell, ella fu nel caso di dovergli segnalare i compensi e le garanzie di sicurezza che sarebbero necessarie alla Russia date certe eventualità di natura da modificare lo *statu quo* esistente in Oriente.

« Lord Russell lo riconobbe con perfetta equità. Egli non contestò che ogni alterazione recata al testo e allo spirito del trattato del 1856 doveva condurre alla revisione di quell'atto.

« Quantunque quelle eventualità non si sieno verificate, lord Granville non contesterà che oggidì quel trattato ha subìto gravi modificazioni in una delle sue parti essenziali.

« Quello che deve sorprendere la Russia in queste modificazioni non è l'aspetto d'ostilità fittizia a suo riguardo di cui portano la impronta; non sono le conseguenze che può avere per un gran paese la creazione sulle sue frontiere di un piccolo Stato, ma è soprattutto la facilità con cui una transazione solenne, appena dieci anni dopo la sua conclusione, potè essere violata nella sua lettera e nel suo spirito, sotto gli occhi stessi delle potenze che dovevano esserne custodi.

« In presenza d'un simile precedente, qual valore la Russia può essa dare all'efficacia di questa transazione ed alla garanzia di sicurezza ch'essa aveva creduto trovare nel principio della neutralizzazione del Mar Nero? L'equilibrio fondato in Oriente dal trattato del 1856 si trova dunque turbato a detrimento della Russia. La risoluzione adottata dal nostro augusto sovrano non ha altro scopo che di ristabilirlo.

« Il governo di S. M. britannica non consentirebbe mai a lasciare la sicurezza di quelle coste alla mercè d'una transazione che non è più rispettata. Esso ha troppa equità per non riconoscerci gli stessi doveri e gli stessi diritti.

« Ma ciò che vogliamo soprattutto stabilir bene è che questa decisione non implica alcun cambiamento nella politica che S. M. l'imperatore segue in Oriente.

« Ella è già stata in grado più volte di spiegarsi col gabinetto di Londra sulle idee generali che i due governi hanno in questa importante questione, ed ha potuto constatare una conformità di principii e d'interessi, di cui abbiamo preso atto con viva soddisfazione.

« Noi ne abbiamo dedotto che oggidì non è dall'Inghilterra nè dalla Russia che possono venire i pericoli che potrebbero minacciare l'impero ottomano; che i due gabinetti hanno un ugual desiderio di mantenere la sua esistenza più a lungo che sia possibile, mediante la pacificazione e la conciliazione delle vertenze fra la Porta ed i sudditi cristiani del Sultano, e che nel caso in cui una crisi decisiva venisse a scoppiare, malgrado questi sforzi, ambidue sono ugualmente risoluti a cercarne innanzi tutto la soluzione per mezzo di un accordo generale delle grandi potenze d'Europa.

« Queste idee non hanno cessato d'essere le nostre. Noi crediamo che la loro perfetta analogia renda possibile un serio accordo fra il governo di S. M. britannica e noi; noi vi diamo il massimo pregio, come alla miglior garanzia per preservare la pace e l'equilibrio dell'Europa dai pericoli che possono risultare dalle complicazioni in Oriente.

« D'ordine di S. M. l'imperatore, V. E. è autorizzata a rinnovarne l'assicurazione a lord Granville. Noi ci feliciteremo sinceramente se la franchezza di queste spiegazioni vi può contribuire, allontanando ogni possibilità di equivoco tra il governo di S. M. britannica e noi.

« Ricevete, ecc.

« GORTSCHAKOFF »

La seconda nota del principe Gortschakoff, in risposta a quella di lord Granville, insiste, dicesi, sulla necessità di sopprimere la convenzione addizionale del 1856, anche perchè la Russia, per impedire il contrabbando, ha bisogno di poter disporre di una forza militare di maggior considerazione nel Mar Nero.

La *Neue Freie Presse* ha ricevuto un telegramma da Monaco, in data 19 novembre, secondo il quale il re di Baviera ha presieduto a un Consiglio di ministri, in cui furono presentate le stipulazioni concertate a Versailles riguardo alla nuova Costituzione della Germania. In massima la Baviera ha aderito alla Confederazione del Nord sulla base di modificazioni da introdursi nella Costituzione della medesima, ma continuerà nel mantenimento del proprio ordinamento militare, e regolerà i suoi rapporti militari col mezzo di convenzioni internazionali. Ora, soggiunge il telegramma suddetto, si dice che il re si trasferirà a Versailles per ivi proporre egli stesso la proclamazione del re di Prussia a imperatore di Germania.

Leggiamo nella *Wiener Zeitung* che l'imperatore d'Austria è, nel giorno 20 novembre, partito alla volta di Buda. Lo stesso giornale pubblica, nella sua parte ufficiale, tre imperiali rescritti, diretti al cancelliere dell'impero e ai due presidenti dei ministeri dell'impero austro-ungarico, per annunziar loro che le delegazioni sono convocate pel giorno 24 novembre.

Il Parlamento ungarico ha di già nominato i membri della sua delegazione. A Vienna, la Camera dei deputati ha proceduto a questa nomina nella seduta del 21 novembre. La Camera dei Signori aveva già eletti i suoi.

Alla comunicazione fatta dal Governo del Re dell'elezione di S. A. R. il Principe Amedeo al trono della Spagna, risposero esprimendo l'universale esultanza colle più vive felicitazioni e voti il Consiglio provinciale di Capitanata, la Deputazione provinciale di Ferrara, di Treviso, i Consigli e Giunte municipali di Viterbo, Oderzo, Chioggia, Teramo, Benevento e Matelica.

Il prestito che il Municipio di Torre Annunziata ha divisato di contrarre ad interessi con premi, mediante l'emissione di 18,840 obbligazioni per gruppi di lire 300 ciascuno, manca dell'autorizzazione governativa prescritta dalla legge 19 giugno p. p., n. 5704, e cadendo perciò nella proibizione generale delle lotterie stabilita dall'articolo 1° della legge 27 settembre 1863, n. 1483, costituisce una contravvenzione, di cui al capitolo III del Regio decreto 5 novembre 1863, n. 1534, la quale fu denunciata al potere giudiziario.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Marsiglia	21	22
Rendita francese	53 50	54 —
Rendita italiana	53 52	53 50
Prestito nazionale	422 50	422 50
Turco 1869	— —	— —

Lione	21	22
Rendita francese	50 75	52 —
Rendita italiana	52 60	54 —
Austriache	725 —	748 75
Azioni lombarde	365 —	— —
Obbligazioni 6 per cento	425 —	426 25

Londra	19	21
Consolidato inglese	92 1/8	92 3/4
Rendita italiana	52 7/8	54 5/8
Lombarde	13 5/8	14 1/8
Turco	— —	42 3/4
Tabacchi	— —	112 1/2
Tabacchi	— —	86 1/2
Cambio su Vienna	— —	— —

Tours, 22.

Leggesi nel *Moniteur* d'oggi:

Un pallone caduto a Luzarches reca eccellenti notizie di Parigi.

La vittoria d'Orléans si conobbe il giorno 16, e produsse una immensa gioia. Tutte le discordie sono dimenticate. Gli individui incarcerati furono posti in libertà. Regnano la fiducia e l'unione. I viveri sono abbondanti. È grande il desiderio di fare una sortita, ma è frenato dalla volontà di subordinare le operazioni militari agli avvenimenti.

Madrid, 22.

L'*Imparcial* annunzia che il Duca d'Aosta telegrafò il giorno 20 la sua accettazione ufficiale.

La squadra spagnuola, che trovasi a Cartagena, andrà a Genova venerdì.

Londra, 22.

Il *Times* crede che, se la guerra venisse a scoppiare, non vi sarà alcuna complicazione coll'America; spera che la Russia riconoscerà il giudizio dell'Europa che reclama il rispetto dei trattati.

Una lettera di lord Russell dice essere notorio che le truppe russe da parecchi mesi vengono dirette verso la frontiera della Turchia.

La Russia smentisce la compra di vascelli da guerra in America.

Il *Telegraph* ripete la voce che il principe Gortschakoff abbia spedito una nota conciliante in risposta a quella di lord Granville.

Tours, 22.

Dispacci ministeriali annunziano che un serio combattimento è avvenuto ieri a Bretoncelles. Le guardie mobili si ritirarono dopo una lotta di quattro ore.

I Prussiani minacciano Nogent-le-Rotrou.

I comandi superiori dell'Est e del Nord sono soppressi.

Il generale Bourbaki è nominato comandante del 18° corpo d'armata.

Londra	21	22
Consolidato inglese	92 3/4	92 7/8
Rendita italiana	54 5/8	54 5/8
Lombarde	14 1/8	14 1/4
Turco	42 3/4	42 7/8
Oro	112 1/2	111 3/4
Tabacchi	86 1/2	88 —
Cambio su Vienna	— —	— —

Berlino, 23.

Lunedì incominciò il bombardamento di Parigi.

Strasburgo è perfettamente armata contro eventuali attacchi.

Berlino, 22.

Nella seduta della Dieta federale il presidente presentò le trattative conchiuse col Baden e coll'Assia il 15 corrente, nonchè il progetto di Costituzione federale della Germania ed un progetto di legge riguardante i crediti per continuare la guerra.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 22 novembre 1870, ore 1 pom.

La pressione è in generale alquanto diminuita. Il mare è agitato nei golfi di Napoli e Taranto; mosso in molte altre stazioni. I venti dominanti sono di mezzogiorno e di libeccio. Il cielo è sempre coperto o nuvoloso; e non è piovoso che a Moncalieri, Genova e Firenze.

Il tempo accenna ad un graduale, ma non sollecito miglioramento.

Spettacoli d'oggi.

TEATRO NICCOLINI, 7 ½ — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *Il vero blasone*.

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *La vecchiaia di Ludro* — *Edgardo e la sua cameriera*.

TEATRO ROSSINI, 7 ½ — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani* — Ballo: *La Dea dei mari*.

TEATRO NAZIONALE, 7 ½ — Rappresentazione dell'opera del maestro Fioravanti: *Don Checco* — Ballo: *La nipote di un parroco*.

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.
Domani, 24, rappresentazione dell'opera del maestro Marchetti: *Ruy-Blas* — Ballo del coreografo A. Pallerini: *Ondina*.

FEA ENRICO, *gerente*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 23 *novembre* 1870).

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 1870	»	57 70	57 65	57 70	57 65	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1870	»	34 50	34 —	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0	1 ottob. 1870	»	77 —	76 50	— —	— —	77 75	77 50	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0	id.	»	77 10	76 90	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 luglio 1870	500	— —	— —	676 50	675 50	—	—	—
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	460
Imprestito Ferriere 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0		840	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1870	1000	2060	2035	— —	— —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2350
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	84 —	82 —	— —	— —	—	—	—
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 luglio 1870	420	208 50	208 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—	—	168
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	— —	— —	323 50	322 50	326 50	325 50	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (carta)	id.	500	140 —	135 —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1870	500	— —	— —	— —	— —	—	—	170
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	id.	505	— —	— —	— —	— —	—	—	445
Dette in serie non complete		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e due		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss.		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Detto 2ª emissione		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Imprestito comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	59
3 0/0 idem	1 aprile 1870	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	78
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	— —	— —	— —	— —	—	—	78 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 32	26 28
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista	107 —	106 —
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 10	21 08
								Sconto Banca 5 0/0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 70 f. c. — Dei pezzi da 20 lire oro 21 08, 21 09 cont. — Az. Regia Tab. 675, 676 cont. e f. c. — Az. SS. FF. Rom. 82, 83 cont. — Az. ant. SS. FF. Livor. 207 50, 208 f. c.

Il Sindaco: A. MORTERA.

INTENDENZA MILITARE

DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA

Avviso d'asta.

Si notifica che il giorno 3 del prossimo mese di dicembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà nel suddetto ufficio, posto in via di Mezzo di S. Martino, già palazzo Grassi, num. 1778, primo piano, avanti l'intendente militare della Divisione, all'appalto a partiti segreti della provvista dei foraggi per cavalli dei Corpi di stanza e di passaggio nelle Divisioni militari di Bologna, Ancona e Parma in tre lotti, cioè:

1° lotto, Divisione di Bologna, mediante cauzione di lire 37,000
2° » » Ancona, » » 4,000
3° » » Parma, » » 25,000

L'impresa sarà durevole per 9 mesi, cioè dal 1° gennaio a tutto il 30 settembre 1871.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutti gli uffici d'intendenza militare del Regno.

(La facoltà alle nuove imprese di distribuire fieno *agostano* in luogo di fieno *maggengo*, giusta il § 9 del capitolato speciale, sarà per la durata di 45 giorni.

A modificazione del § 2 dello stesso capitolato, l'Amministrazione militare si riserva di poter distribuire direttamente la quantità di fieno e di avena esistenti nei propri magazzini senza che l'impresa possa pretendere indennità o compenso di sorta, o vantare diritto di versare nei magazzini delle sussistenze i quantitativi di generi non distribuiti.

Tale distribuzione seguirà dal 1° aprile a tutto il 10 luglio prossimi, nelle località che verranno indicate e nelle quantità non eccedenti le sotto specificate, cioè:

1° lotto { Fieno . . quintali 1070 / Avena . . » 3632 — 3° lotto { Fieno . . quintali » / Avena . . » 4303

I partiti da presentarsi dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi, che si offrono per il fieno e per l'avena col calcolo del costo della razione di foraggio, ragguagliata alla competenza fissata per la cavalleria di linea, cioè nel modo seguente:

Fieno per ogni miriagramma L. ...
Avena per ogni quintale L. ...

I quali prezzi, ragguagliando la razione a chilogrammi 6 di fieno e chilog 3 di avena danno il costo per razione a L. ...

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui, il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzi maggiormente inferiori o pari almeno ai prezzi massimo della razione stabilito dal Ministero della guerra nella scheda segreta, che servirà di base all'incanto.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha fissati i fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a concorrere all'asta dovranno rimettere a quest'ufficio unitamente al proprio partito suggellato e scritto in carta da bollo da una lira la ricevuta comprovante il deposito provvisorio eseguito nelle Casse dei depositi e prestiti, od in quelle delle tesorerie provinciali della somma in numerario, od in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia al portatore pel valore corrispondente alla cauzione come sopra fissata, avvertendo che i titoli in cartelle della rendita pubblica non saranno ricevuti in deposito che per il valore ragguagliato a quello del corso legale della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di consegnare i loro partiti a tutti gli uffici d'intendenza militare del Regno, rimettendo ad un tempo ai medesimi le ricevute degli operati depositi.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non perverranno a quest'intendenza suggellati prima dell'apertura dell'incanto o non fossero corredati della ricevute dell'effettuato deposito provvisorio.

I depositi provvisori fatti dagli accorrenti che venissero a risultare deliberatari, dovranno essere convertiti in definitivi, gli altri saranno fatti restituire.

Le spese per diritti di emolumento, di copia, di carta bollata, di registro, stampa ed inserzione nella gazzetta ufficiale degli avvisi d'asta sono tutte a carico dei deliberatari.

Bologna il 18 novembre 1870.

3890 — *Il Sottocommissario di guerra:* DE-MAY.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMMISSARIATO GENERALE PER LE STRADE FERRATE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di lunedì 12 dicembre p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il segretario generale e presso la Regia prefettura di Catanzaro, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti al completamento della galleria di Stalletti e suoi accessi, lungo la linea ferroviaria Reggio-Taranto, e più precisamente nel tratto Assi-Cariati fra le progressive 50,595 e 52,300, della lunghezza di metri 1,905, per la presunta complessiva somma soggetta a ribasso d'asta di L. 1,370,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto, seguito nella prefettura di Catanzaro, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 30 settembre 1870, e relative modificazioni ed aggiunte dal 1° novembre corrente, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro anni due.

I pagamenti saranno fatti a rate mensili di L. 40,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà sei mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati di moralità e d'idoneità prescritti con le modificazioni all'articolo 2 del capitolato.

2° Fare il deposito interinale di lire 4000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 12,000 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Catanzaro, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 21 novembre 1870.

Per detto Ministero

3881 — A. VERARDI, Caposezione.

Ministero DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

AVVISO D'ASTA per fornitura di carta da stampa.

In conformità dell'avviso del 15 novembre corrente, relativo alla scadenza del termine pel ribasso del ventesimo sui prezzi deliberati provvisoriamente nei pubblici incanti avvenuti il giorno 15 del mese stesso per la fornitura in quattro separati lotti della carta per stampe e di cancelleria occorrente alle Amministrazioni centrali, essendo state presentate in tempo utile le offerte del 5 per cento sul 1° lotto « Carta a mano per stampati » e del 6 per cento sul 3° lotto « Carta a macchina per stampati » — si previene il pubblico che nel giorno 28 del corrente mese, a ore 12 meridiane, in una sala di questo Ministero, alla presenza dell'economo generale, avranno luogo i pubblici incanti per l'aggiudicazione definitiva della fornitura della carta suddetta.

L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo delle schede segrete da presentarsi separatamente per ciascun lotto, mediante offerte di ribasso sui prezzi indicati nelle tariffe annesse al capitolato, ridotti dell'8 20 per 100 pel primo lotto e del 15 40 per 100 pel secondo lotto.

Le offerte saranno ricevute presso questo Economato fino alle ore 11 della mattina stessa degli incanti.

I concorrenti dovranno uniformarsi alle altre condizioni ed obblighi di che nel primitivo avviso d'asta del 22 ottobre 1870.

I capitolati d'appalto, insieme alle tariffe ed ai campioni di carta da somministrare, sono visibili in questo Ministero presso la segreteria dell'Economato Generale (Corso Vittorio Emanuele, numero 17).

Firenze, 21 novembre 1870.

3907 — *Il Provveditore dell'Economato generale:* ORAZIO FOCARDI.

Intendenza di Finanza di Foggia

Avviso d'asta

per l'appalto della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali nei comuni della provincia di Capitanata, per l'esercizio 1871.

Dovendosi, in dipendenza del disposto dall'art. 1° del Regio decreto 18 ottobre 1870, n. 5941, provvedere all'appalto per la riscossione della tassa governativa sulla macinazione dei cereali in tutti i comuni di questa provincia, si rende noto al pubblico quanto segue:

1. Il contratto di appalto per la riscossione della tassa governativa sulla macinazione dei cereali avrà per base le disposizioni dell'accennato decreto, ed i capitoli, approvati con decreto ministeriale 20 ottobre 1870, che ritengonsi come integralmente qui riprodotti. Il contratto avrà la durata di un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, semprechè non vi sia disdetta sei mesi prima della scadenza.

2. L'appalto medesimo va diviso in tre lotti: il 1° lotto abbraccia la riscossione nei comuni del circondario di Bovino; il 2° quella nei comuni del circondario di Foggia; ed il 3° quella nei comuni del circondario di San Severo.

3. La somma presuntiva, cui può ammontare la riscossione pel venturo anno 1871, è la seguente:

Pei comuni del circondario di Bovino . . . . L. 72,000
Pei comuni del circondario di Foggia . . . . » 212,000
Pei comuni del circondario di San Severo . . . » 186,000

4. La cauzione da prestarsi per assumere la riscossione della tassa in parola è:

Pel circondario di Bovino . . . . L. 12,000
Pel circondario di Foggia . . . . » 40,100
Pel circondario di San Severo . . . . . . » 31,000

5. La cauzione dovrà prestarsi in numerario od in beni stabili, od in rendita del Debito pubblico dello Stato.

La cauzione in numerario si presta col deposito del respettivo ammontare nella cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione in beni stabili viene accettata per due terzi del valore degli stabili medesimi, se trattisi di terreni, e per una metà se trattisi di fabbricati, i quali dovranno inoltre essere assicurati. Dal valore dei beni così calcolato deve dedursi l'ammontare di tutte le passività che li gravano, ed il rimanente valore si accetta in garenzia mercè iscrizione ipotecaria.

La cauzione in rendita pubblica si valuta al corso di Borsa del giorno precedente a quello in cui la cauzione medesima si presta, e viene ammessa per nove decimi del valore così calcolato.

6. La riscossione deve farsi in ciascun comune dall'appaltatore, o personalmente, o per mezzo di collettori debitamente riconosciuti dal signor Prefetto della provincia, sotto la responsabilità di esso appaltatore, ed a suo rischio e pericolo.

7. In compenso delle spese di ogni natura cui va incontro l'assuntore, del rischio o dei danni che possa egli incontrare, ed a retribuzione della sua opera gli sarà dallo Stato corrisposto apposito aggio, o diritto di riscossione, nella misura che sarà determinata dall'esito della pubblica gara.

A tal effetto, nel giorno di domenica 27 andante, nel locale di questa Intendenza, alle ore 12 meridiane, si terranno pubblici incanti, nei modi stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, n. 5452.

L'asta sarà aperta a ribasso sulla misura di aggio dal Ministero delle finanze stabilita al 3 50 per ogni cento lire di tassa versate nelle casse del Tesoro. L'offerta del ribasso non potrà essere minore di un centesimo per ogni cento lire di versamento.

8. Chiunque intenda concorrere all'appalto non potrà presentarsi all'asta se non dimostri all'Intendente di finanza o ad un suo rappresentante, che la presiede, di avere depositato presso la Tesoreria provinciale una somma uguale al decimo della cauzione sovra stabilita per ciascun lotto, e ciò a titolo di garenzia dell'offerta e delle spese di asta e di aggiudicazione.

9. L'asta si terrà a mezzo di candela vergine.

10. Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano offerte di ribasso di due concorrenti almeno.

11. Facendosi luogo ad aggiudicazione, si pubblicherà altro avviso, avvertendo che col giorno di venerdì 2 dicembre prossimo, alle ore 12 meridiane, scade il periodo di tempo dal Ministero abbreviato per la presentazione delle offerte di ribasso di un ventesimo ai sensi dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammessibili, a termini dell'art. 60 del regolamento medesimo si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto, da tenersi, in grazia della succennata abbreviazione di termine, il giorno di domenica 11 dicembre prossimo alle ore 12 meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

12. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese, a tenore dell'articolo 21 dei capitoli d'onere, son tutte a carico dell'aggiudicatario.

13. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del ripetuto regolamento.

14. Presso questa Intendenza, presso la Ricevitoria generale di Foggia, e le Ricevitorie circondariali di Bovino e San Severo, nonchè presso tutte le agenzie delle imposte della provincia, saranno ostensibili il succitato Real decreto 18 ottobre 1870, n. 5941, ed i relativi capitoli d'oneri.

Il presente avviso sarà pubblicato, in consonanza del disposto dall'art. 43 del più volte citato regolamento, in tutti i comuni della provincia, nelle principali città del Regno, e nel giornale la *Capitanata*, nella quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Foggia, li 16 novembre 1870.

3906 — *L'Intendente:* PICONE

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO.

Dovesi provvedere per concorso, sia per titoli, sia per esame, a tre cattedre, collo stipendio per ciascuna di esse di annue lire 1200, nell'Istituto tecnico professionale ed industriale della provincia di Chieti.

Le cattedre sono:

1. Meccanica e disegno di macchine, geometria descrittiva e disegno relativo.
2. Merceologia, storia naturale e chimica applicata alla costruzione.
3. Lingua tedesca ed esercizio di versione dal francese.

Il concorso avrà luogo presso l'Istituto tecnico superiore di Milano.

La nomina dei professori sarà conferita dal Consiglio provinciale dietro il risultato del concorso.

Le dimande dei concorrenti e i titoli dovranno presentarsi nella segreteria della Deputazione provinciale di Chieti non più tardi del 20 del prossimo veguente mese di dicembre, accompagnate dai seguenti documenti:

a) Fede di nascita;
b) Attestato di buona condotta della Giunta municipale dell'attuale domicilio o dimora dei concorrenti;
c) Fede di perquisizioni dei registri penali.

Chieti, 18 novembre 1870. — 3873

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, fa invito a tutti i creditori del fallimento di Pietro Matteini, negoziante di mercerie in Firenze, a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco di detto fallimento signor Ferdinando Barducci per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 12 gennaio 1871, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaco predetto.

3877 — G. Marzi.

Sunto di sentenza

ai termini degli articoli 142 e 387 del Codice di procedura civile.

Con sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 22 luglio 1870, pubblicata il 28 detto, registrata a debito a Firenze il 4 agosto successivo, reg. 31, num. 4433, sulla istanza della signora Maria Casini vedova Freccia, come madre e legittima amministratrice del proprio figlio minorenne Clearco del fu Pietro Freccia, rappresentata ex officio dal dottor Giulio Feri, i signori Stanislao e Taddeo figli ed eredi del fu signor conte Francesco Buyno, domiciliati nell'Impero Russo, il primo a Brossakowier, governo di Sedeche, ed il secondo in Varsavia casa di num. 1532, sono stati condannati a pagare alla medesima signora Freccia lire 316 47 per frutti arretrati, più la pigione di un locale ove fu dal 15 settembre 1859 in appresso custodito un monumento sepolcrale colossale in marmo, scolpito dal fu Pietro Freccia per conto e commissione del detto fu signor conte Francesco Buyno, più lire 100 spesa di traslocazione di detto monumento e le spese del giudizio.

È stato pure assegnato ai suddetti eredi Buyno il termine di giorni sessanta ad aver ricevuto, preso in consegna ed esportato il detto monumento sepolcrale, previo pagamento dei titoli sopra indicati e spese, con la dichiarazione che nella inutile decorrenza di detto termine, potrà il detto monumento esser venduto al pubblico incanto nei modi e forme e condizioni che verranno ordinate dal tribunale, pel prezzo da stabilirsi dietro giudiziale perizia, affinchè sul prezzo che ne sarà ricavato possa la signora Freccia nei nomi ottenere pagamento dei suddetti suoi crediti, e delle spese tutte del giudizio ed ogni altra conseguenziale, con depositare ogni residuo nella Cassa dei depositi e prestiti di questa città.

Fatto li 10 novembre 1870.

3858 — Dott. Giulio Feri.

Accettazione d'eredità

con benefizio di legge e d'inventario.

Con atto ricevuto dal cancelliere della pretura di Lucca Campagna li 7 novembre 1870, il signor Giovan Niccolao di Michele Michelotti, domiciliato a Santa Maria del Giudice, ha accettata con benefizio di legge e di inventario la eredità del fu don Andrea del fu Ansano Michelotti di Santa Maria del Giudice, passato agli eterni riposi in detto popolo il 17 luglio del corrente anno.

Dalla cancelleria della pretura di Lucca Campagna.

Li 18 novembre 1870.

3895 — Il cancelliere Froxricelli.

Avviso d'asta.

Alle istanze di Domenico Bastianini, possidente domiciliato alla Pesella, presso Montorgiali, rappresentato da messer Ferrini.

Alla pubblica udienza del tribunale civile di Grosseto che avrà luogo la mattina del dì sei dicembre 1870, alle ore dieci, si effettuerà in Grosseto l'incanto per la vendita dell'appresso fondo espropriato in danno del signor Ottavio Tognetti, possidente domiciliato in Grosseto, residente in Castiglione della Pescaia, consistente:

In un orto con fabbricato annesso, situato nella città di Grosseto in contrada via del Giuoco del Cielo, oggi via Nuova, cui confinano suolo pubblico, pubblico passeggio, Gagnoni, e se altri, ecc., rappresentato al campione di detta comune dalle particelle di numeri 398, 770 della sezione H, per il prezzo ridotto dai precedenti ribassi di lire 1051 30.

La vendita avrà luogo alle condizioni contenute nel bando venale del 13 settembre 1870.

Fatto li 20 novembre 1870.

3892 — Dott. Isidoro Ferrini, proc.

Pubblicazione di informazioni

ordinate sull'assenza di Andrea Fasola.

Il tribunale civile e correzionale di Genova, sezione prima delle ferie,

Visto il ricorso presentato nell'interesse di Teresa Magnasco, ed inteso la relazione fatta dal signor giudice delegato in Camera di consiglio;

Viste le conclusioni del signor procuratore del Re,

Ordina che siano assunte informazioni sull'assenza dell'Andrea Fasola, delegando il signor giudice F. Guiscoui, ed osservate le formalità prescritte dall'articolo 23 del Codice civile.

Genova, 9 settembre 1870.

Carlo Cybeo, presidente.
Tassornia, vicecanc.

Per copia conforme:
Genova, 20 ottobre 1870.

3393 — L. D. Farina, caus. sost. Bausco.

Diffida.

Si fa pubblicamente noto per ogni effetto di ragione che essendosi smarriti venti libretti della Cassa di risparmio di questa città, portanti i numeri 5377 - 11728 - 8392 - 13362 - 11737 - 9156 - 13873 - 10957 - 11191 - 10917 - 9405 - 15929 - 10065 - 13094 - 13129 - 13193 - 13218 - 9879 prima serie, - 783 - 1193 seconda serie, appartenenti alla eredità del fu Antonio Bussagli, già commerciante e possidente dimorante in Siena, la signora Amalia Bussagli ne' Conti, attendente alle cure domestiche, domiciliata nella città stessa, come una delle diverse eredi del predetto Bussagli, mediante atto di usciere del 10 novembre stante, notificato in detto giorno al cavaliere provveditore dei Monti Riuniti e Cassa di risparmio di Siena, ha diffidato la Cassa stessa a non devenire al pagamento di alcuno di cotesti libretti senza il consenso di tutti gli eredi del defunto Bussagli, ed in difetto senza autorizzazione del tribunale.

Siena, li 18 novembre 1870.

3897 — E. Niccolucci.

Avviso.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Giuseppe d'Abramo Orefice del dì 22 novembre corrente, registrata con marca debitamente annullata, il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, fa invito a tutti li creditori del fallimento di Giuseppe d'Abramo Orefice, negoziante in Firenze, a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco di detto fallimento signor Giacomo Piazza per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 28 gennaio 1871, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

3903 — G. Marzi, vicecanc.

Avviso

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, fa invito a tutti i creditori del fallimento di Alessandro Ciarlelti ed Ernesto Masini a comparire entro venti giorni, più l'aumento voluto dall'articolo 601 del Codice di commercio, dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, davanti il sindaco signor Guglielmo Gigli per rimettere al medesimo i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, onde procedere alla verificazione dei titoli stessi già fissata per la mattina del dì 3 febbraio 1871, a ore 10, avanti il giudice delegato e sindaco ridetto.

3901 — G. Marzi, vicecanc.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di domenica 4 dicembre 1870, in una sala della sottoprefettura di Brindisi, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valor nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e d'inserzione nei giornali del presente avviso staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle 4 pom. in una sala della sottoprefettura di Brindisi.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti lo stabile rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in misura antica locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1579	Brindisi	Prebenda arcidiaconale	Masseria detta Chiusurello art. 881, sezione E, n. 12 e 14, rendita L. 2,274 47	135 84 96	»	60574 37	6057 44	3100	200	

3854 — Lecce, 27 ottobre 1870. — *L'Intendente di finanza:* BLANCO.

FIRENZE — Tipografia Eredi Botta.